

REGOLAMENTO DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE INTERNA DI LAVORI PUBBLICI E STRUMENTI URBANISTICI.

Approvato con delibera G.C. n. 41 del 06.05.2014

Sommario

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 Ambito di applicazione.....	2
ART. 2 Oggetto.....	2
ART. 3 Definizioni.	2
ART. 4 Soggetti destinatari con esclusioni.	3
ART. 5 Conferimento incarichi e unità di lavoro.....	3
ART. 6 Formazione ed assicurazioni.....	3
ART. 7 Ritardato adempimento delle prestazioni.	4
ART. 8 Spesa per compenso incentivante.	4
ART. 9 Criteri generali per la ripartizione.	5
ART. 10 Economie.	5
ART. 11 Revoca incarico e non appalto opera.....	6
ART. 12 Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante.....	6
PARTE II OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	7
ART. 13 Formazione del fondo.....	7
ART. 14 Soggetti destinatari e mansioni.....	7
ART. 15 Varianti in corso d'opera.....	7
ART. 16 Tabelle.....	8
PARTE III ATTI DI PIANIFICAZIONE.....	9
ART. 17 Formazione del fondo.....	9
ART. 18 Soggetti destinatari e mansioni.....	10
ART. 19 Spese per compenso incentivante.	10
PARTE IV	11
ART. 20 Norma transitoria	11
ART. 21 Norma di rinvio.	11
ART. 22 Entrata in vigore.....	11

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione.

Al fine di incentivare l'attività di progettazione e di gestione interna dei lavori pubblici (con la connessa attività Tecnico - amministrativa) e di predisposizione interna di strumenti urbanistici, generali o attuativi, ivi comprese le loro varianti, sono costituiti appositi fondi da ripartire tra il personale dell'Ente.

ART. 2

Oggetto.

Il presente regolamento disciplina la costituzione di tali fondi nonché i criteri e le modalità della loro ripartizione, nel rispetto degli artt. 16 - 90 e 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il presente regolamento, pertanto, prevede l'elevazione della quota percentuale fino al limite massimo del 2% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro pubblico, riduce al 30% della tariffa professionale il fondo relativo agli atti di pianificazione generale, ed, inoltre, individua i soggetti interni all'Ente destinatari di tale forma di incentivazione.

Nessuna quota è iscritta nel fondo per opere e lavori non affidati in appalto, ma eseguiti in economia, atteso che dette operazioni rientrano nei compiti istituzionali dell'U.T.C..

ART. 3

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende :

- Per "Codice Appalti", il D.Lgs n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni ;
- Per "Regolamento di attuazione", il regolamento di attuazione del Codice Appalti, approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ;
- Per "compenso incentivante", la somma di cui all'art. 92, comma 5, del Codice appalti ;
- Per "Ente", il Comune di Cremosano;
- Per "Responsabile", il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del Codice Appalti.

Il Responsabile unico del procedimento cura la programmazione dell'intervento e le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo intervento.

Le attività in materia di sicurezza e di salute sono quelle individuate e definite dalla Direttiva 22/57/CEE e, per quanto non in contrasto con essa, dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e disposizioni correttive, ovvero D.Lgs. 03.08.2009 n. 106 e s.m.i.

ART. 4

Soggetti destinatari con esclusioni.

Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, sempre nell'ultimo biennio, in almeno 2 delle ipotesi di ritardo o inadempienza di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento.

ART. 5

Conferimento incarichi e unità di lavoro.

Gli incarichi al personale dell'Ente debbono coinvolgere, progressivamente, il maggior numero dei tecnici interni, assicurando, di regola, un'equa ripartizione degli incarichi stessi nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

L'espletamento degli incarichi non deve, in ogni caso, arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti di istituto.

Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono essere inseriti nelle unità di lavoro anche dipendenti di altri uffici o settori, che, per lo specifico incarico, hanno diritto a quanto previsto dal presente regolamento.

Le unità di lavoro sono costituite dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto, all'affidamento dell'appalto, compresa la stipulazione del contratto, del piano di sicurezza e di coordinamento od alla direzione ed alla sicurezza dei lavori ed al collaudo.

La composizione dell'unità di lavoro è definita, su proposta del responsabile unico del procedimento, con l'atto di conferimento dell'incarico, con cui viene, altresì, disposto l'impegno di spesa (a valere sullo specifico stanziamento) e fissato il termine per le diverse attività tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.

Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:

- individuato il lavoro o l'opera da progettare;
- determinato il costo presunto del lavoro o dell'opera;
- fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
- individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
- definiti gli eventuali servizi o attività indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente.

ART. 6

Formazione ed assicurazioni.

Le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono sostenute dall'Ente.

I dipendenti, che conseguono il relativo attestato da parte dell'ente organizzatore del corso e/o per i quali, comunque, l'Amministrazione sostiene gli oneri di cui al presente articolo, sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento.

ART. 7

Ritardato adempimento delle prestazioni.

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:

- a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1% dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
- b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3% dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
- c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
- d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;

Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato e nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili al gruppo. Sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1°, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dalle norme di legge o di regolamento.

Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1°, lettere a) e b), in ogni caso mai superiori all'incentivo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Nel silenzio del provvedimento d'affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1°.

ART. 8

Spesa per compenso incentivante.

Il fondo è ripartito, con l'atto di liquidazione, approvato con determina Segretario Generale con l'applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, secondo la tabella 1, di cui all'art. 16.

L'incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria sui beni dell'Ente locale ma solo per lavori di realizzazione dell'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione.

Esulano pertanto tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l'attività progettuale richiamata negli artt. 90 91 e 92 del D.Lgs 163/2006. (1)

Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, e al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente (Cp del 23,80% + Irapp 8,50%) dovendo l'intera somma iscritta nel fondo essere ripartita tra i dipendenti sopra elencati.

I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione e gestione non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione del progetto o per le ulteriori attività di gestione dei lavori.

La liquidazione dei compensi verrà disposta entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo ed indizione della gara, per quanto attiene le quote spettanti per la progettazione, mentre le quote spettanti per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, verranno liquidate entro 30 gg. dall'emissione del C.R.E. o collaudo tecnico amministrativo.

(1) Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia - Parere n. 72/2013

..... devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione. Obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare, le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione (si rinvia alle Deliberazioni dell'Autorità di vigilanza n. 315 del 13/12/2007, n. 35 del 08/04/2009, n. 18 del 07/05/2008 e n. 150 del 02/05/2001).

.... l'incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria / straordinaria su beni dell'ente locale ma solo per lavori di realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione.

Esulano, pertanto, tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l'attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del decreto n. 163.

Sulla stessa linea, con motivazione ampiamente condivisibile, va richiamata la deliberazione della Sezione Toscana n. 293/2012/PAR secondo cui "l'art. 90 del D.lgs. n. 163/06 sia alla rubrica che al c. 1, fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l'art. 92, c. 1, presuppone l'attività di progettazione nelle varie fasi come finalizzata alla costruzione dell'opera pubblica progettata.

Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia - Parere n. 442/2013

..... Sulla base di tali criteri, venendo più specificamente alla fattispecie oggetto del quesito, la giurisprudenza della Sezione ha concluso che l'incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell'ente locale, ma solo per lavori di realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione (parere n. 72 del 6.03.2013, diffusamente riportato in 7 questa sede). Tale approdo interpretativo è, ormai, consolidato nell'ambito della giurisprudenza contabile: sul punto, *ex multis*, si richiama la successiva pronuncia - resa in sede consultiva - dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 15 del 19.03.2013, secondo cui "l'art. 92 presuppone l'attività di progettazione nelle varie fasi, *expressis verbis* come finalizzata alla costruzione dell'intera opera pubblica progettata. Quanto espresso pare escludere dal novero delle attività retribuibili con l'incentivo in questione i lavori di manutenzione ordinaria, peraltro finanziati con risorse di parte corrente del bilancio. Lo stesso può concludersi in riferimento ai lavori in economia, siano essi connessi o meno ad eventi imprevedibili.

ART. 9

Criteri generali per la ripartizione.

Il compenso incentivante compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 92 del Codice Appalti, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato o ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area posizione organizzativa.

La quota del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è dovuta in quanto in base all'art. 151 del Regolamento di attuazione del Codice Appalti le funzioni sono attribuite al Direttore Lavori, nel caso in cui questi sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri.

Per "incaricato del collaudo", ai sensi dell'art. 120 del Codice Appalti, deve intendersi non solo il redattore del certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo Tecnico - Amministrativo.

ART. 10

Economie.

Le parti del fondo accantonato corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a soggetti estranei all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie di spesa.

Qualora all'Ufficio dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, l'aliquota da calcolare sul fondo accantonato è la seguente:

a) solo progetto preliminare: 0,20;

b) solo progetto definitivo: 0,50 (comprensivo del preliminare).

ART. 11

Revoca incarico e non appalto opera.

Nei casi di cui all'art. 7, comma 1° lettere c) e d) l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Settore Tecnico competente e il Responsabile unico del procedimento.

Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazione non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate.

ART. 12

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante.

Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":

- il "Responsabile" nei casi di cui all'art. 10, ultimo comma, del "Regolamento di attuazione"; (D.P.R. 207/10)
- gli incaricati della progettazione nel caso di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del Codice Appalti, fatto sempre salvo il diritto dell'"Ente" di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 del "Codice Appalti";
- i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
- i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla "Legge" o dal "Regolamento generale" o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'art. 5, comma 5, e dell'art. 7, comma 3.

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'"Ente" ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

PARTE II

OPERE E LAVORI PUBBLICI

ART. 13

Formazione del fondo.

Nel bilancio di previsione annuale è iscritta una quota fino al limite massimo del 2% dell'importo a base d'asta (I.V.A. esclusa) delle opere e dei lavori previsti dal bilancio stesso, da ripartire, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza e di coordinamento, della direzione dei lavori, del collaudo ed i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute nonché tra i loro collaboratori.

Gli oneri di spesa inerenti le prestazioni professionali indicate al precedente primo comma, fanno carico sugli stanziamenti previsti, per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa per la singola opera o ad apposito intervento di bilancio.

ART. 14

Soggetti destinatari e mansioni.

Sono destinatari del fondo:

- a) il responsabile unico del procedimento ed il coordinatore per la progettazione;
- b) il personale Tecnico (Ingegneri, Architetti, Geomm. Etc....) che redige direttamente il progetto e/o il piano di sicurezza e di coordinamento e che, nell'ambito delle proprie competenze professionali, assume la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati;
- c) i collaboratori (Geomm., Disegnatore, etc....) che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto b) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito delle proprie competenze professionali;
- d) gli altri componenti dell'U.T.C., dell'Ufficio Contratti e dell'Ufficio Ragioneria (Istruttori, Amministrativi, Etc. ...) che hanno contribuito al progetto, anche con la redazione del Capitolato e/o del contratto, pur non sottoscrivendone gli elaborati;
- e) gli incaricati della Direzione dei lavori e/o del collaudo ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori se soggetto diverso dal Direttore Lavori;
- f) gli assistenti che fanno fronte a singole attività della Direzione lavori, del collaudo e del coordinamento per l'esecuzione dei lavori.

ART. 15

Varianti in corso d'opera.

Il fondo di cui all'art. 92, comma 5, del Codice appalti e s.m.i., inerente la progettazione dei lavori, comprende l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive se non conseguenti ad errori di progettazione e se rientranti nei casi ammessi dall'art. 132 del Codice Appalti, verificati ed attestati dal Responsabile del procedimento.

In tale caso l'aliquota del fondo spettante è da calcolare sulla differenza tra la stima di perizia e la stima originaria.

ART. 16

Tabella.

TABELLA 1

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici civili, scuole, teatri, cinema, Palestre, cimiteri ed impianti sportivi.

		Importo fino a € 150.000,00	Sul più fino a. € 250.000,00	Oltre€ 250.000,00
A	Responsabile del procedimento.	0,33%	0,37%	0,40%
B	Incaricato del piano di sicurezza e di coordinamento (Coordinatore per la progettazione).	0,13%	0,16%	0,20%
C	Incaricato della progettazione preliminare	0,13%	0,13%	0,13%
D	Incaricato della progettazione definitiva	0,13%	0,13%	0,13%
E	Incaricato della progettazione esecutiva	0,27%	0,20%	0,20%
F	Incaricato della direzione lavori	0,20%	0,20%	0,20%
G	Incaricato del coordinamento per l'esecuzione dei lavori (coordinatore per l'esecuzione dei lavori)	0,13%	0,13%	0,13%
H	Incaricato del collaudo o del C.R.E.	0,13%	0,13%	0,13%
I	Collaboratori tecnici che hanno contribuito al progetto od al piano redigendo elaborati firmati di cui assumono la responsabilità.	0,27%	0,27%	0,20%
L	Componenti dell'Ufficio Contratti e dell'Uff. Ragioneria, che hanno contribuito al progetto od al piano non sottoscrivendo elaborati, con altre attività. Così suddiviso : (2/3 - Ufficio Contratti e 1/3 Ufficio Ragioneria)	0,28% (0,20%) 2/3 (0,08%) 1/3	0,28% (0,20%) 2/3 (0,08%) 1/3	0,28% (0,20%) 2/3 (0,08%) 1/3
TOTALE		2,00%	2,00%	2,00%

Qualora gli incarichi relativi alle fasi di progettazione, direzione lavori, piano sicurezza, dovessero essere affidati a soggetti esterni all'Amministrazione Com.le sono attribuite ai soggetti interni, le seguenti percentuali :

		Importo fino a € 150.000,00	Sul più fino a. € 250.000,00	Oltre€ 250.000,00
M	Componenti dell'Ufficio Contratti / Ragioneria che hanno contribuito al progetto od al piano con altre attività.	0,20%	0,20%	0,20%
N	Responsabile del procedimento in fase di affidamento.	0,20%	0,27%	0,33%
O	Responsabile del procedimento in fase di esecuzione.	0,27%	0,33%	0,40%
TOTALE		0,67%	0,80%	0,93%

--	--	--

PARTE III

ATTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 17

Formazione del fondo.

Nel bilancio annuale è istituito, all'occorrenza, un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 30% della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, sia esso generale, particolareggiato od esecutivo e le loro varianti, la cui redazione sia affidata a personale dell'U.T.C. (art. 92, comma 6, Codice Appalti).

Il compenso incentivante ai sensi dell'art. 92 comma 6 del D. Lgs 163/2006 è da intendersi comprensivo della quota degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, in quanto si applica per analogia il disposto legislativo previsto per l'incentivo sui lavori e sulle opere pubbliche.

Nel caso di attività di pianificazione urbanistica, il presente regolamento trova applicazione solo nelle ipotesi atto di pianificazione urbanistica previsto come di iniziativa pubblica dal pgt, ovvero di variante urbanistica di iniziativa pubblica e non connessa a piani urbanistici di iniziativa privata, e per ogni atto di pianificazione urbanistica strumentale alla realizzazione di un opera pubblica.(2)

La gestione di tale capitolo è assegnata al responsabile del settore competente in materia di urbanistica e edilizia, che vi provvede secondo le modalità previste dalla presente disciplina.

(2) Corte dei Conti Piemonte, Sez. Controllo, parere n. 290/2012: "Preliminarmente occorre rilevare che il riferimento ad un atto di pianificazione contenuto nel co. 6 dell'art. 92 è da intendersi limitato ad atti che abbiano oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche (ad es. variante necessaria per la localizzazione di un'opera) (Corte conti, sez. contr. Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213) e non ad atti di pianificazione generale quali possono essere la redazione del Piano regolatore o di una variante generale. La norma ancora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell'atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all'interno dell'Ente. Qualora sia avvenuta all'esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli Uffici tecnici dell'Ente".

Dello stesso tenore, **Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, parere n. 389/2012** : *"Come già evidenziato da questa Sezione in un altro parere (deliberazione n. 213 del 18 ottobre 2011) un atto regolamentare non può essere assimilato, per il suo contenuto intrinseco, ad un progetto di lavori comunque denominato. mentre l'art.90 del D.lgs. n.163/06 sia alla rubrica che al c.1, fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l'art. 92, c1, presuppone l'attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell'opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell'art.92 prevede che l'incentivo alla progettazione venga ripartito tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis sia ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse; a parere di questo collegio, pertanto, l'attività di RUP in caso di progettazione di strumenti urbanistici, non rientra in quelle oggetto di incentivo disciplinato dalla norma sopra riportata. Del resto anche altra sezione (deliberazione Piemonte n. 290 del 30 agosto 2012), citata dall'ente richiedente, in riferimento alla disciplina normativa di cui trattasi, recita: .La norma ancora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell'atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all'interno dell'Ente."* Dello stesso tenore, **Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.452/2012/PAR del 24 ottobre 2012** : *"In conclusione, ciò che rileva ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante non è tanto il nomen juris attribuito all'atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico intimamente connesso alla realizzazione di un'opera pubblica, ovvero a quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un*

mero atto di pianificazione generale (piano regolatore o variante generale) che costituisce, al contrario, diretta espressione dell'attività istituzionale dell'ente per la quale al dipendente è già corrisposta la retribuzione ordinariamente spettante.. Si vedano anche Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 440, del 23.20.2012, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 1/2012/PAR del 13 gennaio 2012; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 213/2011/PAR del 18 ottobre 2011; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 14/2008/PAR del 10 luglio 2008."

ART. 18

Soggetti destinatari e mansioni.

Il compenso per la redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, è ripartito, ai sensi dell'art. 92, comma 6, del Decreto, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto, ed altresì tra i collaboratori.

ART. 19

Spese per compenso incentivante.

Il fondo è ripartito, con l'atto di liquidazione, approvato con determina del Segretario Generale secondo le seguenti percentuali, determinate per ogni progetto e secondo le peculiarità dello stesso :

- 1) il 70% al progettista dell'atto di pianificazione;
- 2) il 30% ai collaboratori amministrativi.

All'interno della ripartizione su indicata, il Segretario Generale, con l'atto di liquidazione, accertata la quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determina la somma a ciascuno spettante.

La liquidazione dell'incentivo verrà effettuata a seguito dell'approvazione definitiva dello stesso.

Il compenso incentivante a favore dei dipendenti dovrà essere assoggettato alla ritenute di legge.

Qualora il piano/atto urbanistico adottato non venga approvato per cause non imputabili al/i progettista/i, l'incentivo dovrà essere liquidato nella misura del 98% decorsi 60 gg. dalla presentazione di tutti gli atti propedeutici a detta approvazione.

Gli importi da liquidare, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, con l'esclusione degli oneri riflessi a carico dell'Ente, dovendo l'intera somma iscritta nel fondo essere ripartita tra i dipendenti sopra indicati.

I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei piani stessi.

PARTE IV

ART. 20

Norma transitoria

- normare la liquidazione dei compensi per progettazione di opere pubbliche relative agli anni 2012/2013 non ancora liquidati.

ART. 21

Norma di rinvio.

Le norme del presente regolamento devono intendersi modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali, o di carattere contrattuale.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma di carattere nazionale.

ART. 22

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.